



SENT. 45/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Igina Maio Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59364 del ruolo generale proposto

da xx, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Enrico Cleopazzo

(enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it)

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden, Lidia

Carcavallo, Antonietta Coretti, ed elettivamente domiciliato in Roma,

Via Cesare Beccaria, n. 29, negli Uffici dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto,

per la riforma

	della sentenza n. 143/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, depositata in data 22 giugno 2021.	
	Uditi alla pubblica udienza dell'8 novembre 2023, data per letta la relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza, gli avv.ti Cleopazzo e Preden.	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.	
	FATTO E DIRITTO	
	Con l'atto di appello, è stata censurata - per violazione e applicazione dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973, per erronea individuazione del petitum sostanziale, nonchè per violazione del principio di economia processuale - la sentenza con cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico secondo il sistema misto (retributivo-contributivo) con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo.	
	L'Inps si è costituito in giudizio, rappresentando di aver già provveduto a riliquidare la pensione dell'interessato con applicazione dell'aliquota richiesta ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.	
	Con memoria in data 22 settembre 2023 il difensore di parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: "riconosciuto il diritto del sig. Alessandro Rampazzo al ricalcolo della pensione in godimento con la valorizzazione della sua anzianità di servizio al 31.12.1995 secondo	
	2	

	l'aliquota annua del 2,44%, in conformità a quanto disposto dalla	
	sentenza 1/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti,	
	dichiararsi la cessazione della materia del contendere subordinatamente	
	all'accertamento dell'effettivo avvenuto ricalcolo della pensione	
	dell'appellante in esecuzione della Circolare Inps n. 107 del 14 luglio	
	2021.	
	All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno convenuto per	
	la cessazione della materia del contendere.	
	Il Collegio ritiene che, come evidenziato da ambo le parti, l'avvenuta	
	riliquidazione del trattamento pensionistico in pendenza di giudizio	
	con applicazione dell'aliquota richiesta con l'odierno appello comporta	
	come naturale conseguenza la cessazione della materia del contendere.	
	Il Collegio, constatati i tempi con i quali l'istituto previdenziale ha	
	provveduto alla riliquidazione, senza irragionevole ed imprudente	
	ritardo, anche in relazione alla notoria mole di lavoro quotidianamente	
	affrontato dall'istituto previdenziale medesimo, ritiene di poter	
	compensare le spese tra le parti.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del	
	contendere.	
	Spese compensate.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità	
	3	

	delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023.	
	Il Relatore	Il Presidente
	dott. Marco Fratini	dr.ssa Giuseppina Maio
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 26/01/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 26/01/2024	
	4	

